

# DISDETTA DEL BATTESIMO (LO SBATTEZZO)

## NOTA ESPLICATIVA

del

DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI

(Presentazione di S.E. Mons. Raffaello Martinelli)

E' stata pubblicata in data 17 aprile 2025, una nota esplicativa, firmata, in data 7 aprile, dai vertici del Dicastero per i testi Legislativi.

Ecco alcuni principi ribaditi dalla suddetta nota:

- Esiste l'obbligo per le parrocchie di tenere e custodire il Registro con l'annotazione dei Sacramenti come quello del Battesimo. "Se la Chiesa non avesse queste norme generali sulla obbligatorietà della registrazione del Battesimo, non sarebbe possibile alla Chiesa stessa realizzare l'attività sacramentale, in quanto la ricezione 'valida' del Sacramenti richiede certezza sulla ricezione del Battesimo".
- E', pertanto, vietato modificare o eliminare dai registri parrocchiali i dati che si riferiscono all'amministrazione del Sacramento del Battesimo in quanto:
  - La celebrazione del Battesimo è un "fatto storico" da cui dipendono anche gli altri Sacramenti: "Un ministro non può consentire la celebrazione di altri sacramenti se non è certificata la ricezione del Battesimo";
  - "Il Registro dei Battesimi – spiega la nota – rappresenta il riscontro oggettivo di azioni sacramentali, o relative ai sacramenti, compiute storicamente dalla Chiesa. Si tratta di fatti storici ecclesiali di cui occorre tener conto agli effetti del buon ordine amministrativo-pastorale:
    - per motivi teologici,
    - per la sicurezza giuridica,
    - e anche per l'eventuale tutela dei diritti della persona coinvolta e di soggetti terzi";
  - Il Registro di Battesimo non è "una lista di membri", ma la sola attestazione di un "fatto storico ecclesiale": esso "non intende accreditare la fede religiosa delle singole persone o il fatto che un soggetto sia membro della Chiesa";
  - Scopo del Registro è quello di "dare certezza su determinati atti, rendendo possibile verificare la loro effettiva esistenza", quindi "rappresenta il riscontro oggettivo di azioni sacramentali, o relative ai sacramenti, compiute storicamente dalla Chiesa".
- E' solo possibile "correggere eventuali errori di trascrizione".
- Rimane intatta, da parte del fedele battezzato, la libertà di rinunciare a far parte della Chiesa: i "Sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa".

- “Quando una persona indica di voler abbandonare la Chiesa Cattolica”, dovrà essere apportato sul Registro di Battesimo il cosiddetto *actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica*’.
- Qualora poi uno si pentisse e volesse ritornare nella Chiesa, non gli si darà di nuovo il Battesimo, in quanto “non è possibile battezzare chi è già battezzato”, essendo la “condizione di battezzato un elemento oggettivo”, che Dio non ha mai disdetto.
- Inoltre, nella celebrazione del Battesimo, indispensabile è che “come peraltro in altri Sacramenti non iterabili, vi sia la presenza di testimoni”, che possano dare “certezza del fatto avvenuto”, e che si deve registrare”. Anche se un “testimone non può sostituirsi al Registro, perché è solo elemento di certezza per chi deve compiere la registrazione”.